

DELIBERA n. 428/13/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V.
PER L'INOTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO TEMPORANEO n.
5140/12 ADOTTATO DAL CO.RE.COM LAZIO
(PROC. n. 15/13/DIT)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione di Consiglio del 18 luglio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 15 giugno 2012, n. 138, e s.m.i.;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS*”, e s.m.i.;

VISTO l'atto del Direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 15/13/DIT del 19 aprile 2013, notificato alla parte in data 24 aprile 2013, con il quale è stata contestata alla società Vodafone Omnitel N.V. l'inottemperanza all'ordine ad essa impartito, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Allegato A, del Regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, dal Co.re.com Lazio in data 19 settembre 2012 (n. U5140/12), avente ad oggetto l'immediata riattivazione di tre sim card, intestate al sig. Carmeni, entro il termine del 21 settembre 2012;

PRESO ATTO della mancata presentazione di memorie o giustificazioni da parte dell'operatore interessato;

CONSIDERATO quanto segue:

Valutazioni dell'Autorità

Il presente procedimento è stato avviato a seguito della segnalazione del Co.re.com Lazio, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 9, Allegato A, della delibera n. 173/07/CONS, circa l'inottemperanza, da parte della società Vodafone Omnitel N.V., al provvedimento temporaneo adottato in data 19 settembre 2012 (n. U5140/12).

Con il suddetto provvedimento il Co.re.com Lazio aveva ordinato alla società Vodafone Omnitel N.V. di provvedere all'immediata riattivazione delle numerazioni mobili 348.8879xxx, 348.8879yyy, 347.4430xxx, intestate al sig. Carmeni, entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione del provvedimento, avvenuta in data 20 settembre 2012.

In sede istruttoria gli uffici competenti di questa Autorità hanno provveduto ad effettuare le opportune verifiche in relazione a quanto segnalato dal Co.re.com Lazio, all'esito delle quali è risultato che la società Vodafone Omnitel N.V. non ha provveduto a dare immediata esecuzione al provvedimento temporaneo, lasciando trascorrere più di un mese prima di provvedere alla riattivazione delle tre numerazioni mobili oggetto del provvedimento *de quo*. Tale dato è emerso chiaramente da quanto riferito dalla stessa società Vodafone Omnitel N.V. nella nota del 18 gennaio 2013 di risposta alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità; in tale occasione la stessa Società ha difatti affermato – producendo altresì copia delle relative schermate – di avere provveduto a riattivare le utenze interessate in data 29 ottobre 2012 e, dunque, ben oltre il termine del 21 settembre 2012 ad essa assegnato per dare esecuzione al provvedimento temporaneo, causando così all'utente interessato – privato della possibilità di utilizzare le proprie tre numerazioni mobili – un considerevole disservizio.

PRESO ATTO che la società Vodafone Omnitel N.V., a seguito della notifica dell'atto di contestazione che ha dato avvio al procedimento, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in relazione ai fatti oggetto di contestazione;

CONSIDERATO che dalle risultanze istruttorie emergono elementi tali da confermare la condotta contestata alla società Vodafone Omnitel N.V., consistente nel non avere dato esecuzione, nel termine prescritto, al provvedimento temporaneo adottato dal Co.re.com Lazio in data 19 settembre 2012;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la mancata ottemperanza, nei tempi prescritti, al provvedimento temporaneo adottato dal Co.re.com Lazio, ha causato un notevole disservizio all'utente, privato ingiustificatamente, e nonostante l'adozione del provvedimento temporaneo *de quo*, della possibilità di utilizzare le proprie numerazioni mobili per oltre un mese;

- relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto del fatto che la Società, seppur con notevole ritardo rispetto a quanto prescritto dal Co.re.com Lazio, ha ripristinato la funzionalità delle sim card oggetto del provvedimento temporaneo n. U5140/12;

- riguardo alla personalità dell'agente, la società Vodafone Omnitel N.V. è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire la puntuale e corretta ottemperanza ai provvedimenti adottati dai Comitati regionali per le comunicazioni in applicazione della delibera n. 173/07/CONS e s.m.i.

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione accertata, nella misura del doppio del minimo edittale, pari ad euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

ORDINA

alla società Vodafone Omnitel N.V., con sede legale in via Jervis, 13, 10015, Ivrea (TO), di pagare la somma di euro 20.658,00 (ventimilaseicentocinquantotto/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 con riferimento alla violazione accertata;

DIFFIDA

altresì, la predetta società dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Delibera n. 428/13/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 428/13/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all’operatore interessato e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 18 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani